



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP19016

Data: 09/10/2019

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 06/10/2019 relativo all'incontro (14897) di Att. Prom. Under 13 Alto Adige-Trentino-Veneto Under 13 - AA disputatosi a Caldaro (BZ) il 05/10/2019 tra SV Kaltern Caldaro U13 (042) e Rittner Buam U13 (181).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Squalifica** per 3 giornate inflitta all'atleta **Pillon Gabriel** (n. tessera 85957) della società SV Kaltern Eishockey Amateursportverein 042 ai sensi dell' Art. 26 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 124 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

**Ammenda** inflitta alla squadra dell' **SV Kaltern Eishockey Amateursportverein (042)** di € 250,00.- (duecentocinquanta/00) per violazione degli Artt. 24, n.3, parte seconda del Regolamento di Giustizia e 5 N) n.2 delle N.O.F.A. Comuni – 2019/2020.

**Diffida** inflitta alla squadra dell' **SV Kaltern Eishockey Amateursportverein (042)** sensi dell'Art. 23 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 5N) n. 1 e 3 delle NOFA Comuni 2019/2020.

D) Motivazione:

**Pillon Gabriel** (n. tessera 85957): OMISSIS

**SV Kaltern Eishockey Amateursportverein (042)** : dal rapporto arbitrale emerge che, a seguito del controllo della "dichiarazione modulo di conformità" che la società ospitante è tenuta a compilare prima dell' inizio dell' incontro, attestando, sotto la propria responsabilità, la sussistenza di alcune condizioni in essa richieste, il direttore di gara constatava la mancata allegazione della comunicazione dell'evento sportivo alle Forze dell'Ordine, confermata anche dall' apposizione della crocetta nella casella NO (ovvero non si allega la prevista dichiarazione).

Di fronte alla richiesta di una giustificazione in merito a tale omissione, all' arbitro veniva riferito che la società non avrebbe mai effettuato tale comunicazione, quando essa avesse riguardato un incontro delle categorie giovanili. Ciò premesso, posto che la regola 5N, n.2 delle NOFA Comuni vigenti impone alla società ospitante di fornire all' arbitro la documentazione comprovante la richiesta della presenza dei tutori dell'ordine pubblico in occasione di qualsiasi partita da essa organizzata, indipendentemente dalla categoria di riferimento, quindi anche per quelle giovanili, nel caso di specie la violazione della citata regola appare pacifica e per di più non attribuibile a negligenza (dimenticanza), ma ad un preciso e confessato intento di sottrarsi all'obbligo normativamente sancito.

Ne consegue la comminazione della sanzione dell' ammenda come prevista, che si ritiene equo quantificare nell' importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

**SV Kaltern Eishockey Amateursportverein (042)** : dal rapporto arbitrale emerge che, terminato il secondo



tempo, mentre percorreva il tragitto che conduce agli spogliatoi, il direttore di gara veniva insultato da uno spettatore che, avvicinandosi al parapetto che delimita la tribuna sovrastante il passaggio, successivamente sputava all' indirizzo dello stesso arbitro, colpendolo sulla manica. Viene altresì fatto presente che qualora fosse stato lanciato un oggetto contundente, ben più gravi sarebbero state le conseguenze. Infine viene segnalato che nessun dirigente della squadra ospitante, né personale addetto alla sicurezza, era presente in prossimità dell' uscita dalla pista ghiacciata.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra SV Kaltern Eishockey Amateursportverein (042).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi